



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Numero:	2005/G/00132 - 2005/00159
Data Adozione:	15/03/2005
Oggetto:	Definizione delle procedure da applicarsi durante il regime transitorio della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Ufficio:	Direzione Sviluppo Economico
Relatore:	Silvano Gori
Esecutività:	15/03/2005
Data pubblicazione:	25/03/2005

LA GIUNTA

Visto il Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" (L.R. n° 28 dello 07.02.2005 , pubblicata sul B.U.R. T. del 10/2/2005);

Dato atto che il nuovo Codice, per la parte relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, entrato in vigore il 25 febbraio 2005, fra le varie disposizioni contiene una disciplina del regime transitorio delle attività dettata dall'art. 111 dello stesso nei termini che seguono: "1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda. 3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i Comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. 4. Fino all'approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento. 5. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall'articolo 42, comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.";

Considerato che sulla base della nuova normativa regionale viene introdotta la c.d. "tipologia unica" e pertanto, a decorrere dal 25 febbraio 2005, i titolari di una qualunque autorizzazione di tipologia A, B, o D possono esercitare attività di somministrazione nelle modalità ritenute più opportune, nel rispetto, comunque, dei requisiti igienico-sanitari ;

Considerato come gli atti di pianificazione adottati dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione C.C. n° 207/7 dell'11.01.1993 e n° 187/18 del 22.01.1996 che prevedono una zonizzazione che suddivide il territorio comunale in quattro aree (Centro Nord – Centro Sud _ Periferia Nord – Periferia Sud) più due sottozone (Le Torri Cintoia – Le Piagge) ed una disciplina delle modalità di trasferimento degli esercizi di somministrazione da un'area all'altra , mantengano la loro piena validità in quanto atti espressione dell'autonomia normativa comunale in materia, fino all'adozione dei criteri provvisori per la programmazione

dell'attività di somministrazione (art. 111 – 3° comma – L.R. n° 28/2005) sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 46 della L.R. sopracitata , risultando pienamente compatibili con la nuova legge regionale;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, definire procedure e criteri omogenei per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di esercizi di somministrazione fino all'adozione dei criteri provvisori sopra ricordati ;

Visto l'art. 48 - 2°co.-del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs 18.08.2000 , n° 267 ;

Visto l'art. 4 -1° co.- lett. a) del D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del sopra citato T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile, in quanto con il presente provvedimento non sono assunti né si prevedono impegni di spesa;

Ritenuto di dotare il presente provvedimento di immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) Di approvare le disposizioni per la “Definizione delle procedure da applicarsi durante il regime transitorio della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, nel testo allegato (All. “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio;
- 3) Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile.